



## Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

### Comando Provinciale VV.F. LECCO

Via G. Amendola, 4 - Tel. 0341287400 - Fax 0341287420 - E-Mail: [comando.lecco@vigilfuoco.it](mailto:comando.lecco@vigilfuoco.it)

#### DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 319 DEL 24 DICEMBRE 2015

**OGGETTO: Disposizioni in tema di certificazioni e dichiarazioni sostitutive – Indirizzi applicativi.-**

Si ritiene opportuno procedere ad una ricognizione complessiva della materia, anche in relazione all'attribuzione di responsabilità e competenze nell'ambito del Comando.

La materia è tuttora disciplinata dal D.P.R. n. 445/2000, così come integrato dall' art. 15 comma 1 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012).

**Certificazioni/attestazioni del Comando (atti originati e detenuti dal Comando che certificano/attestano, fatti, stati, qualità in possesso del Comando stesso)**

Sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti fra privati.

- qualsiasi certificazione/attestazione del Comando, se trasmessa a privati, dovrà contenere la dicitura *“il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori privati di pubblici servizi”* ( a titolo esemplificativo e non esaustivo nei vigili del fuoco attestati di servizio prestato, attestati di iscrizione nei quadri dei vigili volontari, attestati di idoneità tecnica di cui all'art. 3 L. n.609/96, attestati di rapporti di incendio ecc.)  
La mancanza di tale dicitura comporta la nullità della certificazione (vizio insanabile dell'atto amministrativo che si traduce nella inesistenza dell'atto stesso, ovvero nell'impossibilità di sanatoria, ratifica o convalida dell'atto stesso);
- i certificati/attestati, se richiesti da altra pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio, dovranno essere trasmessi in via telematica o in regime di convenzione gratuita con l'amministrazione ricevente. E' esclusa ogni altra via di trasmissione, pena la violazione dei doveri d'ufficio, con la conseguente applicazione dell'art. 74 comma 2 lett a) del D.P.R. n. 445/2000 (la violazione dei doveri d'ufficio costituisce reato, violazione delle norme penali);
- eventuali richieste provenienti da altre pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi dovranno essere fornite nel termine massimo di 30 giorni, sempre esclusivamente a mezzo strumenti telematici;
- nell'ipotesi di necessità di documento originato da altra pubblica amministrazione, i Responsabili degli uffici hanno l'obbligo di richiedere il documento all'istituzione pubblica che lo ha originato, lo conserva ed ha contestualmente il dovere di imporre ai privati il divieto di utilizzare nei rapporti con la p.a. documenti nei quali sia consentita l'autocertificazione.

## Autocertificazioni redatte da privati o dal dipendente (dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000)

Nessun certificato può essere richiesto ai privati; tale onere per il cittadino è assolto a mezzo dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

### Unici casi di esclusione dell'autocertificazione ( casi tassativi, non estendibili ad altre tipologie)

Non è possibile utilizzare l'autocertificazione per i certificati medici, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti.

///----///

### Sull'autocertificazione redatta da privati, dal dipendente:

#### Chi può fare l'autocertificazione

I cittadini italiani, i cittadini dell'Unione europea ed i cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno, limitatamente ai dati attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane.

#### Cosa sono le dichiarazioni sostitutive

Sono dichiarazioni definitive con le quali il privato sostituisce una certificazione o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Sono soggette a controlli da parte della p.a., sia a campione che su casi sospetti, e, in caso di dichiarazione mendace/falsa si configura una figura delittuosa (reato) con obbligo del datore di lavoro di informare l'Autorità giudiziaria. Anche l'ipotesi di esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguenti il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'inoltro all'Autorità giudiziaria della falsa/mendace dichiarazione comporta l'attivazione di un procedimento penale a carico del dichiarante.

Le dichiarazioni sono di due tipi:

- **dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) (Allegato n. 1 e allegato n. 1/bis)**
- **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) (Allegato n. 2)**

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, tassativamente elencate nell'allegato n. 1, consentono all'interessato di comprovare stati, fatti, qualità personali. Sono **tassative**, ossia solo quelle elencate nell'allegato.

Tutti gli stati, fatti e qualità personali NON elencati nell'allegato, possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (DSAN)**.

Il dichiarante può rendere anche dichiarazioni nell'interesse proprio, ma riguardanti stati, qualità personali e fatti **relativi ad altri soggetti** di cui egli abbia diretta conoscenza (ad esempio dichiarare che un congiunto percepisce un'indennità). Questa novità è stata introdotta dal D.P.R. del 2000 e non era presente nella L.n.15/68 che consentiva le autocertificazioni, ma sempre disattesa dalle stesse p.a.

## **Individuazione dei Responsabili delle dichiarazioni** **I controlli sulle dichiarazioni sostitutive**

Nei procedimenti che prevedono dichiarazioni recanti stati, fatti, qualità di uno o più soggetti (procedimenti di ragioneria, personale, AA.GG., prevenzione ecc.) dovrà sempre essere richiesta l'autocertificazione (ad esclusione dei casi tassativi non autocertificabili sopra indicati), redatta ai sensi della norma richiamata.

Le autocertificazioni dovranno essere controllate dai Responsabili di ogni Servizio nel rapporto del 10% o in presenza di conclamati casi dubbi.

I controlli dovranno avvenire esclusivamente in via informatica (pec) all'amministrazione pubblica che ha originato l'atto (ad esempio, anche se non esaustivo, ufficio anagrafe o istituto scolastico per le autocertificazioni dei volontari; camera di commercio, agenzie fiscali su autocertificazioni di carattere fiscale ecc.). Le risposte devono pervenire nel termine massimo di 30 gg, e sempre a mezzo pec. o mediante l'utilizzo di collegamenti informatici con altre banche dati pubbliche (ad esempio i dati conservati al catasto).

L'esito che comprovi mendace dichiarazione dovrà essere immediatamente comunicato al Dirigente per la conseguente immediata ed obbligatoria denuncia all'Autorità giudiziaria.

### **Tipologie specifiche**

#### **Certificazione antimafia**

Qualora non sia possibile attingere a dati nazionali in banca dati dedicata, è fatto obbligo richiedere d'ufficio la certificazione antimafia e la certificazione camerale con la dicitura antimafia. Tale onere è assolto mediante pec o collegamenti a banche dati dedicate.

#### **Certificato prevenzione incendi**

L'introduzione della Scia impone in capo all'Amministrazione il potere-dovere di effettuare controlli a campione entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività.

I controlli sono espletati sia attraverso le visite tecniche, che in base all'esame delle certificazioni e, nella fattispecie, sulle dichiarazioni rese ai sensi art. 21 ex L. n. 241/90 (denuncia inizio attività), attestanti la conformità delle attività di cui all'allegato 1, alla normativa di prevenzione incendi. All'esito dei controlli è rilasciato il verbale di visita tecnica e, per le sole attività di cui alla categoria C del novo Regolamento di P.I., il certificato di prevenzione incendi.

Il certificato di p.i. che, al di là del nomen iuris rientra nella fattispecie delle "attestazioni", perché costituisce l'esito di una valutazione tecnica effettuata dai Vigili del fuoco a seguito di Scia in relazione ad attività ad alto rischio (cat. C all.1 D.P.R. n. 151/20119, non rientra nel campo di applicazione dell'art. 40, secondo comma del D.P.R.n. 445/2000 (è escluso dall'applicazione della dicitura, non essendo, di fatto, un certificato perché non ha origine da una istanza di parte, ma da una "denuncia/comunicazione/segnalazione").

#### **Publicità della presente disposizione:**

La pubblicità delle presenti norme è assolta mediante immediata pubblicazione nel sito web del Comando.

**La presente disposizione abroga e sostituisce l'O.d.G. n. 218/2012**

**IL COMANDANTE PROVINCIALE**  
**(Dott.ing. Roberto TOLDO)**

## ALLEGATO N. 1

### **Stati, fatti, qualità personali, fatti dichiarabili in sostituzione della relativa certificazione (art. 46 D.P.R. n. 445/2000)**

#### **Elenco tassativo**

- data e luogo di nascita
- residenza
- godimento dei diritti civili e politici
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
- iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti ed originati da pubbliche amministrazioni
- appartenenza ad ordini professionali
- - titoli di studio, esami sostenuti
- Qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
- Reddito o situazione economica, anche ai fini della concessione di benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
- assolvimento di obblighi specifici contributivi, con indicazione dell'ammontare corrisposto
- possesso e numero di codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi altro dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
- stato di disoccupazione
- qualità di pensionato e categoria di pensione
- qualità di studente
- qualità di rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi delle vigenti normative
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- qualità di vivente a carico
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile (nascita, morte, matrimonio, cittadinanza)
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non avere presentato domanda di concordato.



